

Statuto
CENTRO TURISTICO GIOVANILE ALBANOVA ODV
Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore

ARTICOLO 1 - NORMATIVA APPLICABILE

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile.
2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. È facoltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. È costituita l'associazione denominata Centro Turistico Giovanile Albanova ODV (in acronimo CTG Albanova ODV) con sede legale in Casal di Principe, Corso Italia n. 46
2. L'Associazione aderisce in qualità di associata alla rete nazionale del Centro Turistico Giovanile.
3. L'acronimo ODV e la denominazione di Organizzazione di Volontariato possono essere usati solo se e fintanto che l'associazione è iscritta nella sezione ODV del RUNTS.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

1. L'associazione promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi principalmente del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili.
2. L'Associazione non ha fini di lucro.
3. L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 5.
4. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a favore di terzi, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e alla Convenzione di Faro, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a:
 - perseguire il bene comune;
 - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo impegnarsi per:
 - a) la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;
 - b) gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali;
 - c) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale ambientale per il mondo della scuola e della società;
 - d) la collaborazione con la scuola sia per l'educazione degli studenti, sia per l'aggiornamento dei docenti.

ARTICOLO 5 - OGGETTO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 117/2017;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 117/2017;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. k) del D. Lgs. n. 117/2017;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. l) del D. Lgs. n. 117/2017;
- f) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. q) del D. Lgs. n. 117/2017;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. t) del D. Lgs. n. 117/2017;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. z) del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono beneficiare delle attività anche i soci nei limiti compatibili con le finalità solidaristiche dell'ente.

3. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della prevalenza delle attività di volontariato e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5. L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 117/2017, garantendo la prevalenza dell'attività di volontariato, quando ciò sia necessario per il regolare funzionamento dell'ente o per qualificare l'attività svolta.

6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 - IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

In quanto Associazione di ispirazione cristiana, l'Associazione ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici. È facoltà indicare un Consulente Ecclesiastico che viene nominato dal vescovo della diocesi di riferimento. Il consulente ecclesiastico partecipa pienamente alla vita dell'Associazione,

offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede, in quanto tale interviene alle riunioni degli organi collegiali senza esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 7 - I SOCI

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche che condividono gli scopi e si impegnano a svolgere attività di volontariato.
3. Sono soci coloro che, previa domanda e accettazione del Consiglio Direttivo, partecipano alla vita associativa.
4. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
6. Il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Chi ha presentato la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci, il Collegio dei Garanti, che delibera sulle domande non accolte.
8. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
9. La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 14. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative, nel rispetto delle finalità solidaristiche dell'Associazione.
2. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.
3. I soci hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
 - per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
 - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;

- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
2. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
 3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio.
 4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Garanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
 5. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Garanti, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto.
 6. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.
 - f) il Collegio dei Garanti
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.
4. Spetta all'Assemblea dei soci:
 - a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
 - b) stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere i membri del Collegio dei Garanti
 - d) nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
 - e) nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
 - f) approvare il bilancio;
 - g) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art. 24 del CT'S.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.
3. Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.
4. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
5. L'Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 13 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di *tre* ad un massimo di *quindici* membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
- a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;
 - c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;
 - d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. I Vice Presidenti, al massimo due, hanno la rappresentanza dell'Associazione su delega del Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento interno. Nel caso di due Vice Presidenti, tra loro, il Consiglio Direttivo nomina un Vicario che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente Vicario per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente; in sua sostituzione agisce l'altro Vice Presidente.
3. Il Presidente:
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO E AMMINISTRATORE

1. Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.
2. Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.
3. Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.
4. L'Amministratore cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio. Sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
5. È possibile affidare i due incarichi ad un unico consigliere.

ARTICOLO 18 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del quadriennio.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n. 117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
3. I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri e rimane in carica quattro anni. I relativi membri non devono rivestire nessuna altra carica a livello associativo nazionale.
2. Il Collegio dei Garanti si esprime sui ricorsi relativi ai provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e di esclusione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di dimissioni di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti, in caso di parità di voto la precedenza spetta al più giovane.

ARTICOLO 21 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari deve essere prevalente rispetto ad eventuali prestazioni lavorative retribuite.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 22 - IL BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

5. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

6. Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 24 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) raccolte pubbliche di fondi;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 25 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.
4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:
 - a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione;
 - e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 26 - RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
3. L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.
4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.
5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o

all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:

- il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di revisione;
- il registro dei volontari;
- scritture contabili e relative al bilancio.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.

Luigi Cella
Cyril Carulli
Stefano Carulli
Antonio Carulli
Stefano Carulli
Antonio Carulli
Guido Carulli

Leopoldo Lucarelli
Roberto Lucarelli
Roberto Lucarelli

Ufficio Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

ESENTE **ESENTE**

7 APR 2026

quietanze r. 307 serie 3

7 APR 2026

7 APR 2026



L'OPERATORE
Nicola Esposito